

E.A.R.

POLIZZA TUTTI I RISCHI DEL MONTAGGIO

Modello EAR - Edizione 07/2024

VHV 
ASSICURAZIONI

POLIZZA TUTTI I RISCHI DEL MONTAGGIO

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Le presenti Condizioni di Assicurazione, comprensive del Glossario, sono state redatte secondo le linee guida “Contratti semplici e chiari”, e devono essere consegnate al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente i Documenti Informativi Precontrattuali.



INDICE

POLIZZA TUTTI I RISCHI DEL MONTAGGIO	2
GLOSSARIO	4
NORME DI CARATTERE GENERALE	5
NORME COMUNI PER TUTTE LE SEZIONI.....	5
COSA È ASSICURATO	8
GARANZIE BASE	8
SEZIONE DANNI ALLE COSE	8
SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	9
GARANZIE OPZIONALI	9
COSA NON È ASSICURATO	10
SEZIONE DANNI ALLE COSE	10
SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	11
LIMITI DI COPERTURA	12
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO.....	13



GLOSSARIO

Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato:

Assicurato	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
Assicurazione	il contratto di assicurazione
Contraente	il soggetto che stipula l'assicurazione
Franchigia	l'importo che viene detratto dall'Indennizzo per ciascun Sinistro
Indennizzo / Risarcimento:	la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro
Polizza	il documento che prova l'assicurazione
Premio	la somma dovuta dal Contraente alla Società
Rischio	la probabilità che si verifichi il Sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
Scheda Tecnica di Polizza	la scheda annessa alla copertura assicurativa nella quale vengono riportati gli elementi informativi e riepilogativi, le somme assicurate, i massimali, i Premi, gli Scoperti, le Franchigie, i limiti di Indennizzo e di risarcimento nonché le estensioni di garanzia richiamate e rese operanti
Scoperto	la quota in percento di ogni danno liquidabile a termini di Polizza che rimane a carico dell'Assicurato
Sinistro	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
Società	VHV Italia Assicurazioni Spa che presta l'assicurazione, quale risulta dalla Polizza sottoscritta dalle parti.



NORME DI CARATTERE GENERALE

NORME COMUNI PER TUTTE LE SEZIONI

Art. 1.1 - Periodo di copertura

L'assicurazione decorre dalla data fissata in Polizza e, comunque, non prima delle ore 24 del giorno di pagamento del Premio e non prima del momento in cui è stato ultimato lo scarico dai mezzi di trasporto delle cose assicurate sul luogo del montaggio. L'assicurazione cessa alle ore 24 del giorno stabilito nella Scheda di Polizza: in caso di esistenza di contratto d'appalto l'assicurazione termina alle ore 24 del giorno stabilito nel contratto d'appalto stesso per l'esecuzione delle opere, se tale giorno è antecedente a quello indicato nella Scheda Tecnica di Polizza. In ogni caso l'assicurazione cessa alle ore 24 del giorno in cui si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze:

- a) rilascio di certificato provvisorio di collaudo;
- b) consegna anche provvisoria delle opere al Committente o sottoscrizione del certificato di ultimazione lavori;
- c) presa in consegna od uso delle opere secondo destinazione o ultimazione delle prove di funzionamento o di carico; dette prove (genericamente definite "collaudo") non possono durare più di quattro settimane.

Qualora intervenga presa in consegna, uso secondo destinazione o ultimazione delle prove di funzionamento o di carico soltanto di parte dell'impianto o di una o più macchine, la garanzia cessa solo per tali parti o macchine, mentre continua relativamente alle restanti parti non ancora ultimate.

Nel caso di cose usate o comunque non nuove, la garanzia cessa con l'inizio del collaudo.

Qualora le operazioni di montaggio o di collaudo, comprese nella garanzia prestata, non siano concluse entro i termini stabiliti, il Contraente può chiedere alla Società, che ha la facoltà di accettare, il prolungamento della garanzia per un più esteso periodo a condizioni da convenire.

Il Premio dell'eventuale proroga rimane comunque acquisito dalla Società indipendentemente dal fatto che il Committente prenda in consegna l'opera assicurata in data antecedente alla scadenza fissata, con apposito atto, come termine dei lavori.

Art. 1.2 - Cessazione, sospensione, interruzione del montaggio

In caso di cessazione, interruzione, sospensione delle operazioni di montaggio l'Assicurato è obbligato, pena la perdita del diritto all'indennizzo, a darne immediata comunicazione alla Società.

La Società si riserva di concordare con l'Assicurato la prosecuzione della copertura a condizioni da stabilire. Qualunque sia la durata dell'interruzione o sospensione, l'Assicurato, pena la decadenza del diritto all'Indennizzo, si impegna a garantire la vigilanza del cantiere e tutte quelle misure atte ad evitare danni conseguenti a tale periodo di fermo.

Art. 1.3 - Ispezione delle cose assicurate

I rappresentanti della Società hanno libero accesso sul luogo di esecuzione dei lavori in qualunque ragionevole momento e possono esaminare le cose assicurate, nonché i dati, documenti e progetti relativi al Rischio.

Art. 1.4 - Dichiarazioni del Contraente influenti sulla valutazione del Rischio

La Società presta il suo consenso all'Assicurazione e ne conviene il Premio in base alle dichiarazioni rese dal Contraente, il quale ha l'obbligo di manifestare, tanto alla conclusione del contratto quanto in ogni successivo momento, tutte le circostanze ed i mutamenti che possono influire sul Rischio.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, Pag. possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).

**Art. 1.5 - Titolarità dei diritti sorgenti dalla Polizza**

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'Indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 1.6 - Limitazione dell'assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni

Se al tempo del Sinistro esistono altre assicurazioni stipulate dall'Assicurato, o da altri per suo conto, sulle stesse cose o per gli stessi rischi, la presente Polizza è operante soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta pagato da tali altre assicurazioni.

Art. 1.7 - Danni – Facoltà di recesso

Avvenuto il Sinistro ed anche prima della sua definizione, qualunque sia l'importanza del danno, e fino al 60° (sessantesimo) giorno da quello in cui l'indennità è stata pagata od il Sinistro è stato altrimenti definito, la Società può recedere dando comunicazione mediante lettera raccomandata A/R e con preavviso di 60 (sessanta) giorni da questo contratto. Trascorsi 60 (sessanta) giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la Società mette a disposizione del Contraente il rateo di Premio netto in proporzione del tempo che decorre dal momento della efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato.

Art. 1.8 - Onere della prova

In tutti i casi in cui la Società rileva la non indennizzabilità o la non risarcibilità di un danno in dipendenza di qualche delimitazione generale o particolare dei rischi assicurati, l'onere della prova che tale danno rientra nelle garanzie di Polizza è a carico dell'Assicurato che intenda far valere un diritto all'Indennizzo o al Risarcimento.

Art. 1.9 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 1.10 Arbitrato in caso di controversia

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente contratto si dirime, a richiesta di una delle Parti, tra due arbitri liberi da nominarsi uno per ciascuno, con apposito atto scritto, entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta stessa. I due arbitri, entro 20 (venti) giorni dalla loro nomina, debbono eleggere per iscritto un terzo arbitro, che è chiamato a pronunciarsi soltanto sui punti per i quali i due arbitri non sono riusciti a raggiungere un accordo. Se una delle due Parti non nomina il proprio arbitro, ovvero se gli arbitri non nominano il terzo, nei limiti e nei modi rispettivamente previsti, la Parte più diligente può farli nominare dalla Camera di Commercio del luogo dove ha sede la Società. Gli arbitri sono dispensati da ogni formalità giudiziaria. Le pronunce degli arbitri di parte concordi e quelle eventuali del terzo arbitro sono obbligatorie per le Parti, per le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di violazione delle norme di legge o dei patti contrattuali e salvo rettifica di eventuali errori materiali di conteggio. Tali pronunce devono essere emesse entro 180 (centoottanta) giorni dalla data di elezione del terzo arbitro. Qualora gli arbitri non rispettino i termini sopra indicati, le Parti possono considerarli decaduti e nominare altri in loro vece. Ciascuna delle parti sopporta la spesa del proprio arbitro, quella del terzo fa carico per metà al Contraente, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare detta spesa e di prelevare la di lui quota dalle indennità spettanti all'Assicurato.

Art. 1.11 - Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo ove ha sede la Società, ovvero di quello ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la Polizza o presso la quale è stato concluso il contratto.



Art. 1.12 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 1.13 - Rinvio alle norme di legge

Questo contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 1.14 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato/Contraente è tenuto, salvo quanto previsto nelle Condizioni di Assicurazione relativamente agli obblighi dell'Assicurato in caso di denuncia dei Sinistri, debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata A/R o PEC (Posta Elettronica Certificata), alla Agenzia alla quale è assegnata la Polizza ovvero direttamente alla Direzione della Società ai seguenti recapiti:

VHV Italia Assicurazioni S.p.A.

Via Ippolito Caffi, 83, 32100 Belluno (BL)

Fax. +39 0437.938693

E-mail: sinistri.vhv@vhv.it

PEC: vhv@pec.it

Art. 1.15 - Coassicurazione

In presenza di coassicurazione, il testo della presente clausola è riportato nelle Condizioni Aggiuntive.



COSA È ASSICURATO

GARANZIE BASE

SEZIONE DANNI ALLE COSE

Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato per i danni materiali e diretti che colpiscano le cose assicurate poste nel luogo indicato in Polizza per l'esecuzione dei lavori durante il periodo coperto dall'Assicurazione, da qualunque causa determinati, salvo le delimitazioni in seguito espresse.

L'obbligo della Società consiste esclusivamente nel rimborso, per la parte eccedente l'importo delle Franchigie convenute, dei costi necessari, stimati al momento del Sinistro, per rimpiazzare e per ricostruire parzialmente o totalmente le cose assicurate.

La somma assicurata per ciascuna partita rappresenta il limite massimo di Risarcimento dovuto dalla Società per tutti i sinistri che possano verificarsi durante la validità della Polizza.

Art. 2.2 – Definizione di Sinistro

Agli effetti della limitazione delle somme assicurate e dell'applicazione delle Franchigie stabilite per ogni Sinistro, si intende per Sinistro il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi direttamente o indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima. In caso di terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, per Sinistro si intende il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi, direttamente o indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima, durante un periodo di 48 (quarantotto) ore consecutive a partire dal momento in cui si è verificato il primo danno indennizzabile a termini di Polizza.

Art. 2.3 – Somma assicurata – Variazioni di rischio – Assicurazione parziale

Premesso che la somma assicurata alla partita "Opere ed impianti permanenti e temporanei" della Scheda Tecnica di Polizza deve corrispondere:

- al valore di rimpiazzo a nuovo di tutti gli impianti e i macchinari da installare;
- a tutti i costi di installazione e montaggio compresi noli, utili e dazi doganali;
- ogni e qualsiasi altro importo concernente gli impianti e le opere da assicurare compresi lavori a corpo, a misura, prestazioni a consuntivo e lavori in economia;

Si stabilisce che:

- a) in caso di esistenza di contratto di appalto, deve essere assicurato un importo pari al prezzo contrattuale dell'opera più il prezzo delle macchine, degli impianti e dei materiali forniti dal Committente, il tutto da aggiornare durante il corso e alla fine dei lavori con l'inserimento degli importi pagati all'appaltatore per revisioni dei prezzi contrattuali e degli importi relativi ad eventuali perizie suppletive e compensi per variazioni del progetto originario;
- b) in caso di assenza di contratto di appalto deve essere assicurato un importo pari al prezzo stimato che gli impianti o le opere da montare avranno al termine dei lavori; qualora nel corso dei lavori avvengano variazioni del prezzo delle macchine e degli impianti, dei costi di materiale o manodopera oppure variazioni del progetto originario o altre variazioni che interessino gli impianti o le opere da montare - tali da superare il suddetto prezzo stimato, il Contraente è obbligato ad aggiornare di conseguenza la somma assicurata.

Se durante il corso dei lavori si verificano variazioni del progetto originario o degli impianti o dei sistemi di costruzione, il Contraente è tenuto a comunicarle anticipatamente alla Società che si riserva di render noto se o a quali condizioni mantenere la copertura.

Se al momento del Sinistro la somma assicurata copre solo parte dell'importo che deve essere assicurato, la Società indennizza i danni unicamente in proporzione alla parte suddetta.

Art. 2.4 - Modalità degli aggiornamenti della somma assicurata e relativo regolamento di premio

Gli eventuali aggiornamenti della somma assicurata di cui all'art. 2.3 devono essere comunicati alla Società entro i 3 (tre)



mesi successivi ad ogni 12 (dodici) mesi a partire dalla data di decorrenza della Polizza ed entro 3 (tre) mesi dal termine dei lavori; trascorsi 3 (tre) mesi e sino al momento della comunicazione delle somme assicurate aggiornate si applica una riduzione proporzionale degli indennizzi dovuti all'Assicurato per danni verificatisi in detto periodo, fatto salvo comunque il diritto della Società al relativo Premio. Su tali aggiornamenti andrà calcolato il Premio applicando agli stessi il tasso di Polizza più gli eventuali maggiori tassi stabiliti in caso di aggravamento di Rischio o di proroghe di copertura. La Società emetterà le relative appendici di regolazione del Premio che dovranno essere perfezionate entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro emissione con versamento del Premio alla Società, pena la riduzione proporzionale degli Indennizzi dovuti all'Assicurato per danni verificatisi a partire dalla data di emissione delle appendici e sino al momento del pagamento del Premio alla Società, del quale Premio la Società ha in ogni caso diritto.

Art. 2.5 – Riparazioni provvisorie, modifiche, aggiunte, miglioramenti a seguito di sinistro indennizzabile

I costi di eventuali riparazioni provvisorie a seguito di Sinistro indennizzabile sono a carico della Società sempreché tali ricostruzioni costituiscano parte di quelle definitive e non aumentino il complessivo costo di ricostruzione.

I costi inerenti a modifiche, aggiunte, miglioramenti, comprese quelle per la ricerca del danno, non sono comunque indennizzabili.

SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

Art. 3.1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e - ferma la detrazione della Franchigia stabilita in Polizza per danneggiamenti a cose di terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in dipendenza dei lavori di montaggio e che abbia avuto origine nel luogo di esecuzione degli stessi, indicato nella Scheda Tecnica di Polizza e verificatosi nel corso della durata dell'Assicurazione, nei limiti sempre dei massimali convenuti per la presente Sezione.

Art. 3.2 - Definizione di Sinistro

Agli effetti della limitazione di massimale e dell'applicazione della Franchigia convenuta per ogni Sinistro, si intende per Sinistro il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi direttamente od indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima.

Art. 3.3 - Gestione delle controversie – Spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che in sede giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. Le spese del processo penale sono sopportate dalla Società fintantoché non vengono a cessare gli interessi di quest'ultima durante lo svolgimento di tale processo, nel qual caso le anzidette spese rimangono a suo carico fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova. La Società non riconosce spese da essa non autorizzate. La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende.

GARANZIE OPZIONALI

Le garanzie opzionali, da intendersi quali condizioni aggiuntive di copertura, e/o estensioni di garanzia, sono inserite nella Scheda Tecnica di Polizza.



COSA NON È ASSICURATO

Art. 4.1 - Delimitazione causale dei rischi

La Società non è obbligata per i danni verificatisi in occasione di:

- a) Atti di guerra, anche civile, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d'assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi autorità di diritto o di fatto, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, sciopero, sommossa, tumulto popolare, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- b) Esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

salvo che l'Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.

L'assicurazione non comprende inoltre i danni verificatisi a causa di interruzioni o sospensioni – totali o parziali delle operazioni di montaggio.

Art. 4.2 - Delimitazione temporale dei rischi

La Società non è obbligata per i danni che si verificano in epoca non compresa nei periodi coperti dall'Assicurazione, né per quei danni che, pur essendosi verificati durante gli anzidetti periodi di copertura, derivino però da cause risalenti ad epoca non compresa nei periodi coperti dall'Assicurazione.

Art. 4.3 – Rischio Cyber

Sono esclusi i danni materiali e immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a:

1. perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software;
2. indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware e software e circuiti integrati;
3. interruzione di esercizio conseguenti direttamente ai danni e/o eventi di cui ai precedenti punti 1 e 2;
4. utilizzo di cripto valute;
5. violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprietà intellettuale (come per esempio marchio, diritto d'autore, brevetto, ecc.);

Causati da modifica o alterazione ai programmi dovuti a:

- a) trasmissione elettronica dei dati o altre informazioni;
- b) computer virus o software simili (es. trojan, vermi, ecc.);
- c) uso di indirizzi Internet, siti-web o intranet;
- d) qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di internet e/o connessione a indirizzi Internet, siti-web o intranet.

Sono esclusi i danni immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a:

1. "Violazione della Privacy e dei Dati";
2. "Violazione del Sistema Informatico".

Per tutte le esclusioni previste da questa clausola non hanno valore, qualora siano state inserite nella polizza, le condizioni particolari "colpa grave" e "buona fede" che pertanto s'intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione a tali eventi.

Art. 4.4 – Sanzioni internazionali

La Società, in qualità di assicuratore, non sarà tenuta a prestare copertura né sarà tenuta al pagamento di alcun Indennizzo o risarcimento in virtù della presente Polizza, qualora il pagamento di tale Indennizzo o risarcimento esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica Italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

SEZIONE DANNI ALLE COSE

Art. 4.5 - Delimitazione dell'assicurazione

La Società non è obbligata ad indennizzare

- a) i costi di modifica o di rifacimento conseguenti a lavori eseguiti in difformità alle condizioni stabilite dal contratto di appalto o da altri contratti o in contrasto con norme di legge o regolamenti o in violazione di diritti altrui;
- b) i danni di corrosione, incrostazione, deperimento, inquinamento, ossidazione, usura, logoramento o graduale



- deterioramento, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;
- c) le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori e prove di crediti;
 - d) le perdite o i danni a schedari, disegni, materiali contabili, fatture, documenti, materiali di imballo quali casse, scatole, gabbie e simili;
 - e) gli ammanchi di materiale non giustificati o rilevati soltanto in occasione di inventari o di verifiche periodiche;
 - f) i difetti di rendimento degli enti assicurati;
 - g) i danni causati da residuati bellici esplosivi di qualsiasi tipo;
 - h) le penalità, i danni da mancato lucro ed ogni specie di danno indiretto;
 - i) i danni causati da dolo e colpa grave dell'Assicurato.

La Società non è obbligata ad indennizzare, salvo espresso richiamo in Polizza delle relative Condizioni Particolari:

- j) danni causati da errori di progettazione o di calcolo;
- k) Danni alle opere od impianti preesistenti;
- l) I costi di demolizione e sgombero;
- m) I maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità o trasporto aereo;
- n) I danni verificatisi durante il periodo di manutenzione;
- o) I danni al macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiere.
- p) I danni causati da furto, tentato furto e rapina;
- q) I danni da atti vandalici e dolosi;
- r) I danni derivanti da presenza, uso, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto;
- s) I danni da terremoto;
- t) I danni da inondazione, alluvione, allagamento;
- u) I danni da eventi atmosferici.

SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

Art. 4.6 - Delimitazione dell'assicurazione

Non sono considerati terzi:

- a) Il coniuge, i genitori e i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) Quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al precedente comma a);
- c) Le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori e loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

L'assicurazione non comprende:

- d) I danni al macchinario, baraccamenti e attrezzature di cantiere e quelli a cose o animali che l'Appaltatore, il Committente, qualsiasi altra ditta che partecipi ai lavori o loro dipendenti abbiano in proprietà, consegna a custodia a qualsiasi titolo e qualunque ne sia la destinazione, nonché in ogni caso i danni alle opere ed agli impianti preesistenti;
- e) I danni causati da qualsiasi tipo di veicolo, fatta eccezione per quelli che siano provocati in occasione del loro uso ai fini del montaggio nel luogo di esecuzione di questo, purché in detto luogo l'uso non sia configurabile come circolazione ai sensi e per gli effetti della legge 24.12.1969, n. 990;
- f) I danni causati da natanti o aeromobili;
- g) La responsabilità verso terzi comunque conseguente a danneggiamenti subiti da cose oggetto di espropriazione, requisizione od occupazione disposte per l'esecuzione dei lavori;
- h) I danni derivati dalla costruzione di opere in violazione di diritti altrui;
- i) I danni derivati da polvere;
- j) I danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- k) Le responsabilità dedotte da contratti, salvo quelle che, pur inerendo ad un rapporto contrattuale, si configurino altresì quali responsabilità extracontrattuali;
- l) I danni da furto;
- m) I danni derivati da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi o dovuti ad interruzioni di forniture e servizi, nonché le perdite dei prodotti.



Solo mediante espresso richiamo in Polizza delle relative Condizioni Particolari, sono assicurabili:

- n) Una pluralità di Assicurati - Responsabilità Civile Incrociata;
- o) I danni a cose dovuti a vibrazione, a rimozione, a franamento e a cedimento di terreno, di basi di appoggio e di sostegni in genere.

LIMITI DI COPERTURA

Art. 5.1 – Limiti, Scoperti e Franchigie

Gli importi relativi a limiti, Scoperti e Franchigie ove indicati nella Scheda Tecnica di Polizza sono definiti in base alla scelta effettuata dal Contraente al momento della sottoscrizione del Contratto;

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Art. 6.1 – Determinazione del danno e liquidazione dei sinistri

In caso di Sinistro, qualsiasi liquidazione viene effettuata come segue:

- a) In caso di danno riparabile, determinando le spese occorrenti per rimettere le opere danneggiate nello stato in cui si trovavano al momento immediatamente precedente il Sinistro, al netto del valore recuperato e dello Scoperto/Franchigia di Polizza;
- b) In caso di danno non riparabile, determinando il valore effettivo delle opere al momento immediatamente precedente il Sinistro, al netto del valore recuperato e dello Scoperto/Franchigia di Polizza.

La liquidazione viene effettuata entro i limiti in cui le spese rivendicate sono state sostenute dall'Assicurato e nella misura in cui esse sono state incluse nelle somme assicurate e sempreché si sia adempiuto alle condizioni ed alle clausole stabilite.

La Società effettua il pagamento dell'indennizzo solo dopo la presentazione delle necessarie fatture e/o documentazioni comprovanti che la riparazione e/o il rimpiazzo sono in fase di effettuazione.

Tutti i danni parziali devono essere riparati; ove però il costo di riparazione sia uguale o superi il valore dell'ente immediatamente prima del Sinistro, la definizione di tale danno ha luogo sulle basi di cui al suddetto comma b).

Per ciascuna Sezione e/o Partita di Polizza, l'Indennizzo non può, in alcun caso, essere superiore alla relativa Somma Assicurata.

Art. 6.2 - Denuncia dei Sinistri – Obblighi dell'Assicurato

L'Assicurato, come indicato negli artt. 1913 e 1914 del Codice Civile, venuto a conoscenza di un Sinistro, deve:

- a) Darne immediata comunicazione scritta all'Intermediario che gestisce la Polizza o alla Società mediante lettera raccomandata A/R o PEC (Posta Elettronica Certificata);
- b) Inviare al più presto, un dettagliato rapporto scritto;
- c) Provvedere, per quanto possibile, a limitare l'entità del danno;
- d) Fornire alla Società ed ai suoi mandatarî tutte le informazioni, i documenti e le prove necessarie alla gestione del sinistro;
- e) Conservare e mettere a disposizione i beni danneggiati per eventuali controlli, fino alla liquidazione del danno, senza avere per questo diritto ad alcuna indennità

Il rimpiazzo, il ripristino o la ricostruzione possono essere iniziati dopo l'avviso prescritto al comma a) ma lo stato delle cose può essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, soltanto nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività. Se tale ispezione, per qualsiasi motivo, non avviene entro 8 (otto) giorni lavorativi dall'avviso, l'Assicurato, può prendere tutte le misure necessarie. In caso di furto o di rapina o di Sinistro presumibilmente doloso, l'Assicurato è tenuto ad informare immediatamente anche l'Autorità di Polizia.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Art. 6.3 - Pagamento dell'Indennizzo

Il pagamento dell'Indennizzo è eseguito dalla Società presso la propria Direzione o la sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'accordo diretto tra le Parti ovvero dalla data di consegna alla Società delle pronunce definitive degli arbitri di parte concordi o del terzo arbitro, sempre che sia trascorso il termine di 30 (trenta) giorni dalla data del Sinistro e siano stati consegnati alla Società tutti i documenti necessari per la liquidazione del danno.

VHV Italia Assicurazioni S.p.A.

Sede legale: Via Ippolito Caffi 83, 32100, Belluno (BL), Italia, Tel. + 39 0437 938611 – vhv@pec.it – www.vhv.it
Direzione e coordinamento di VHV Allgemeine Versicherung AG

Capitale soc. euro 7.000.000 i.v. - C.F. / P.IVA / Registro imprese di Belluno n.: 00075940254 – Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni danni con D.M. n. 4617 del 10.10.1962 (G.U. n° 51 del 22.02.1963). Iscritta all'albo delle imprese di assicurazione al n°1.00030

